



COMUNE DI CENTO
Settore II - SERVIZI
Servizi Culturali

Allegato 1

SCHEMA

ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO CON L'ENTE XXX AVENTE AD OGGETTO: "ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ESPOSITIVO TITOLATO XXX, PRESSO LA CIVICA PINACOTECA "IL GUERCINO" DI CENTO", AI SENSI DELL'ART. 134. CO. 2, D.LGS. 36/2023

TRA

- IL COMUNE DI CENTO, C.F. 81000520387, con sede legale in Cento (FE), via Marcello Provenzali n. 15 - di seguito denominato anche "Comune" - in persona del Funzionario E.Q. Settore II Servizi Culturali Dott. Giovanni Sassu, nato a Taranto, il 16/04/1970, C.F. SSSGNN70D16L049C, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, con i poteri delegati in esecuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione per la posizione di "Responsabile Servizi Culturali periodo 1 agosto 2025 – 31 luglio 2026 (comunicazione Prot. n. 44158 del 31/07/2025);
- l'ASSOCIAZIONE XXX, con sede in XXX,(XXX), C.F. XXX, via XXX, n. XXX, di seguito "Ente", nella persona della/del Presidente *pro tempore*, Sig.ra/Sig. XXX - C.F. XXX

PREMESSE

Richiamati:

- l'art. 9 della Costituzione italiana che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la Legge 1 ottobre 2020, n. 133 recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa (Convenzione di Faro) sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre 2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, ed in particolare gli artt. 134, 8 e 13;

Considerato che:

- la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

- il Comune di Cento ha tra le proprie finalità la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale e che «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività», come previsto dall' art. 2 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- il Comune di Cento è proprietario e gestore della Pinacoteca Civica "il Guercino", istituto e luogo della cultura ai sensi degli artt. 101 e ss. del D.lgs. 42/2004;
- l'art. 134, comma 2, del D.lgs. 36/2023 consente l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato per la fruizione e valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto del D.lgs. 42/2004;

Dato atto che:

- che a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta con determinazione n.XXX del XXX, è stata individuata con determinazione n. XXX del XXX l'Ente XXX per la stipula del presente accordo, finalizzato alla realizzazione della mostra monografica dedicata alla figura del mosaicista centese Marcello Provenzale (Cento 1576 – Roma 1639), dal titolo XXX, da tenersi presso la Pinacoteca Civica "il Guercino" nel periodo XXX;
- che il Comune riconosce nella proposta un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio culturale e dell'identità storica della città di Cento, concorrendo significativamente alla promozione della Civica Pinacoteca "il Guercino" rendendola suscettibile di maggiore visibilità e fruibilità;
- che l'Ente si rende disponibile a concorrere alla realizzazione della mostra in parola a titolo gratuito nei confronti del Comune, sostenendo direttamente le spese di propria competenza, senza trasferimento di risorse finanziarie all'Ente;
- che si è tenuto in data XXX un tavolo tecnico presso la sede dei Servizi Culturali, alla presenza del Direttore della Civica Pinacoteca "il Guercino" e del/i referente/i dell'Ente sig. XXX per la definizione delle attività oggetto del presente accordo e delle relative modalità di svolgimento;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente accordo disciplina una forma speciale di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 134, comma 2, d.lgs. 36/2023, finalizzata alla progettazione, organizzazione e realizzazione dell'evento espositivo dal titolo: XXX, da tenersi presso la Pinacoteca Civica "il Guercino" di Cento nel periodo compreso tra il XXX e il XXX, così come descritto nel progetto acquisito agli atti con Prot. XXX del XXX, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Rientrano nell'oggetto del partenariato le correlate azioni di:
 - studio e ricerca scientifica;
 - prestito e movimentazione di opere;
 - comunicazione e promozione;
 - pubblicazione catalogo;
 - gestione della sede di mostra e attività connesse;
 - attività didattiche e divulgative collegate.

Art. 2 – Ruolo e impegni del Comune

1. Il Comune:

- assume la regia scientifica del progetto espositivo, individuando nel Direttore della Pinacoteca il co-curatore e responsabile del progetto;
- mette a disposizione gli spazi espositivi, intendendosi con ciò la Sala Mostre o analoga sala di pari importanza all'interno della Civica Pinacoteca "il Guercino" a discrezione della Direzione museale e i servizi museali necessari, assicurando la fruibilità della mostra nei regolari orari di apertura al pubblico della Pinacoteca, che al momento della stipula del presente accordo risultano essere: venerdì, sabato, domenica e festivi, ore 10:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00, fermo restando che permane facoltà dell'Amministrazione di apportare modifiche a detti orari;
- cura, per quanto di competenza, i rapporti con il Ministero della Cultura e con le Soprintendenze, nonché con i musei prestatori pubblici e privati;
- approva il progetto scientifico e l'allestimento della mostra;
- cura la comunicazione istituzionale dell'evento sui propri canali web e social;
- assicura, nei limiti delle proprie risorse, il supporto del personale interno per le attività di vigilanza, biglietteria, accoglienza, comunicazione istituzionale, nonché, delle attività di specifica attinenza culturale attraverso i Servizi Culturali;
- rilascia, ove occorra, gli atti amministrativi necessari (deliberazioni, determinazioni, autorizzazioni, ecc.);
- acquisisce al proprio bilancio le entrate derivanti dal pagamento dei biglietti della mostra e la vendita di cataloghi/gadget della stessa;

2. Restano ferme le competenze e prescrizioni degli organi preposti alla tutela dei beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Art. 3 – Ruolo e impegni dell'Ente

1. L'Ente si impegna a:

- mettere a disposizione del progetto, in relazione al Piano Economico Finanziario allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante, risorse economiche complessivamente stimate in € ***** (****/00);
- individuare un co-curatore di adeguata professionalità che si affianchi al Direttore della Civica Pinacoteca nell'attività di curatela della mostra;
- collaborare alla definizione del piano di comunicazione e promozione;
- affiancare il Comune nei rapporti con soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti (sponsor, fondazioni bancarie, mecenati, ecc.);
- provvedere direttamente al pagamento dei fornitori e dei prestatori di servizi necessari alla realizzazione della mostra previsti nel piano economico finanziario, con specifico riferimento a:
 - allestimento (progettazione e realizzazione);
 - ufficio stampa;
 - trasporti;
 - copertura costi assicurazioni RCT e movimentazione opere in prestito;
 - eventuali consulenze;
 - oneri per la sicurezza;
 - catalogo e relativi diritti di autore che devono essere acquisiti anche nella titolarità dell'Amministrazione comunale anche ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge 633/41;

2. L'Ente si impegna a garantire l'interesse generale di promozione della cultura, fruizione e valorizzazione di beni del patrimonio culturale oggetto del processo di valorizzazione di cui al presente accordo, pertanto:

- deve escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- deve essere consona e compatibile con l'immagine dei luoghi della cultura dove si svolgono;
- non deve prevedere spese aggiuntive a carico del Comune di Cento oltre a quelle stabilite dal presente accordo contrattuale, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di concorrere alle finalità perseguite dal PSPP nelle forme e con le modalità che riterrà opportune.

Art. 4 - Ripartizione impegno economico

1. Sono poste a completo carico del soggetto privato le seguenti spese:

- assicurazioni RCT e assicurazione all risks "da chiodo a chiodo" opere in prestito (massimale di 5.000.000 Euro)
- curatele
- restauri, puliture, interventi vari su opere in prestito
- trasporti con ditte specializzate
- allestimento
- promozione e pubblicità
- realizzazione e stampa catalogo
- oneri per la sicurezza
- varie ed eventuali spese non inserite nelle voci a carico del Comune di Cento

2. Il Comune di Cento mette a disposizione a titolo gratuito la sede espositiva, provvedendo alla copertura dei seguenti costi:

Gestione sede museale

- personale di custodia, ausiliario e di biglietteria
- utenze varie (luce, acqua, gas, TARI)
- pulizia
- fornitura di materiale di pronto consumo per i servizi igienici
- interventi manutentivi sugli impianti
- vigilanza notturna
- facchinaggio
- polizza assicurativa a copertura delle conseguenze del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di locali, impianti e attrezzature, anche preesistenti, compreso il rischio incendio così come di oggetti ed opere d'arte permanentemente esposti verificatisi nel corso della gestione delle attività

Organizzazione

- Costi personale comunale per adempimenti scientifici e amministrativi, inclusa la predisposizione delle richieste di prestito;
- Organizzazione di convegno di studi collaterale all'evento espositivo (ospitalità relatori, gestione tecnica, apertura sedi, ecc.)

3 . Il Comune di Cento acquisisce al proprio bilancio le entrate derivanti dal pagamento dei biglietti della mostra e la vendita di cataloghi/gadget della stessa;

Art. 5 – Natura gratuita del partenariato

1. Il presente accordo ha natura di partenariato speciale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 134, comma 1 e 2, D.lgs. 36/2023. Le prestazioni di cui al presente accordo sono rese dall'Ente a titolo gratuito nei confronti del Comune, senza diritto a compensi, rimborsi o corrispettivi da parte dell'amministrazione comunale, fermo restando la possibilità di generare un interesse economico attivo, anche in forma indiretta, da parte dell'Ente medesimo.
2. Eventuali ritorni di immagine e di visibilità riconosciuti all'Ente (inserimento del logo su materiali, menzione quali "partner del progetto", ecc.) non costituiscono corrispettivo in denaro o in natura, ma modalità di riconoscimento del contributo prestato nell'interesse pubblico.

Art. 6 – Scelta dei fornitori e gestione delle spese

1. L'Ente, in quanto soggetto di diritto privato, non è tenuta all'applicazione del D.lgs. 36/2023; esso si impegna tuttavia a:
 - agire secondo criteri di trasparenza, economicità e buona gestione, in coerenza con le linee progettuali condivise;
 - confrontare, di norma, almeno tre preventivi per gli affidamenti di importo più rilevante, salvo motivata urgenza o indisponibilità di operatori;
 - sottoporre preventivamente al Direttore della Pinacoteca le principali scelte di fornitori e di spesa che impattano sull'allestimento, sull'immagine e sulla sicurezza della mostra.
2. Il Comune non risponde delle obbligazioni assunte dall'Associazione nei confronti di terzi, restando estraneo ai relativi rapporti contrattuali.

Art. 7 – Progetto scientifico e responsabilità culturale

- Il progetto scientifico della mostra, comprensivo di elenco opere, prestatori, saggi in catalogo, apparati didascalici, è approvato in via definitiva dal Direttore della Pinacoteca, eventualmente in collaborazione con curatori e studiosi individuati di concerto con l'Associazione e formalmente incaricati dalla medesima.
- Ogni contenuto culturale o espositivo prodotto nell'ambito del progetto deve essere preventivamente approvato dal Comune, che ne assume la responsabilità istituzionale.
- Le Parti convengono esplicitamente che le opere, ivi compresi prodotti digitali, da chiunque realizzate in attuazione dell'accordo, restano acquisite a titolo originario al patrimonio della Civica Pinacoteca "il Guercino";

Art. 8 – Tutela, sicurezza e assicurazioni

1. Tutte le operazioni di movimentazione, allestimento, disallestimento e restituzione delle opere avverranno nel rispetto delle prescrizioni degli enti di tutela competenti e secondo gli standard museali riconosciuti.
2. I costi per polizze assicurative all risks "da chiodo a chiodo" delle opere in prestito, trasporti specializzati, adeguamenti temporanei degli spazi richiesti dai prestatori, sono posti a carico dell'Ente, che provvede direttamente al pagamento dei relativi fornitori, previa autorizzazione del RUP;

3. A copertura degli eventuali danni alla struttura, alle persone (visitatori ed operatori) e alle opere esposte l'Ente dovrà stipulare apposite polizze assicurative RCT per un massimale di 5.000.000 di Euro.
4. Le coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata del partenariato.
5. Apposita polizza assicurativa a copertura delle conseguenze del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di locali, impianti e attrezzature, anche preesistenti, compreso il rischio incendio così come di oggetti ed opere d'arte permanentemente esposti verificatisi nel corso della gestione delle attività oggetto del presente accordo è in carico al Comune di Cento.
6. Il Comune assicura la vigilanza e la sicurezza interna degli spazi, secondo le proprie prassi e regolamenti e secondo gli orari ordinari di apertura della Civica Pinacoteca.
7. Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti, in tutto o in parte, da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico del Partner Privato.
8. È fatto obbligo all'Ente, o incaricato da quest'ultima, di rispettare le normative relative la sicurezza in tutte le fasi e tipologie di attività. Nello svolgimento delle attività verranno valutate tutte le interferenze e assicurato il costante coordinamento con il RSPP del Comune di Cento al fine di provvedere all'eventuale puntuale e tempestivo aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI), elaborato ai sensi del D.lgs. 81/2008, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), qui allegato quale parte integrante del presente accordo.
9. Gli oneri derivanti per garantire le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono posti integralmente a carico del soggetto partner.

Art. 9 – Durata

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resta efficace fino al completo disallestimento della mostra, alla restituzione delle opere ai prestatori e alla chiusura delle connesse attività amministrative, comunque non oltre il 31/12/2027.
2. È possibile prorogare la durata dell'accordo con atto scritto, nelle medesime forme.

Art. 10 – Comunicazione e visibilità

1. Il piano di comunicazione della mostra è definito congiuntamente tra Comune e Ente.
2. Su tutto il materiale promozionale (locandine, catalogo, comunicati stampa, sito web, social media) sarà riportato il logo del Comune di Cento e la dicitura:
“Progetto realizzato in partenariato speciale pubblico-privato ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 36/2023 tra Comune di Cento e XXX”.
3. I loghi dei Partner privati e degli eventuali sponsor saranno collocati secondo criteri di decoro e chiarezza, come da linee guida grafiche approvate dal Comune.

Art. 11 - Cause di risoluzione e decadenza

1. Il rapporto di partenariato può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che al partner privato nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.
2. Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente l'accordo, previa comunicazione al soggetto partner, in caso di:
 - a. scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
 - b. mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto dell'accordo, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
 - c. gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nell'accordo;
 - d. mancata copertura assicurativa;
 - e. frode dimostrata dell'Associazione in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività di valorizzazione;
 - f. accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della gestione dell'attività oggetto dell'accordo;
 - g. grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.
3. L'Ente potrà recedere anticipatamente dall'accordo per giustificati motivi con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 12 – Personale dell'Ente e rapporti di lavoro

1. Nell'espletamento delle attività di valorizzazione oggetto del presente accordo, l'Ente dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Ente dovrà essere in grado di garantire la disponibilità di un numero congruo di personale rispetto al contenuto della sua proposta partenariale. L'eventuale personale dipendente dovrà essere assunto con un livello contrattuale adeguato allo svolgimento delle mansioni previste. Il soggetto dovrà inoltre essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Il personale che collabora con l'Ente risponderà per fatti illeciti e per effetto del presente accordo, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra gli stessi eventuali dipendenti e l'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l'Ente ed i suoi eventuali dipendenti o prestatori d'opera.
5. L'Ente ha dichiarato che, ai sensi della normativa Antiriciclaggio (D.lgs 21 novembre 2007, n. 231), il titolare effettivo e il sig./sig.ra XXX (C.F.XXX)

Art. 13 – Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

I titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE) e l'Ente XXX, designato quale responsabile del trattamento dei dati, ciascuno in relazione ai dati di propria gestione;

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione al presente Avviso Pubblico.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dal presente Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie.

Art. 14 – Controversie e Foro competente

- Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo.

- In difetto di soluzione bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Ferrara. E' escluso l'arbitrato.

Art. 15 – Norme finali e fiscali

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Ente sottoscrivendo il presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che il valore fiscale del presente atto è pari a Euro XXX
3. Il presente contratto è esente/soggetto dall'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici che individua il valore dell'imposta di bollo che il soggetto contraente assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice;
4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata;
5. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro). Le spese di eventuale registrazione, nonché ogni altro onere fiscale conseguente, saranno integralmente a carico della parte che ne richiederà la registrazione;
6. L'Ente approva e si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo nell'esecuzione del presente contratto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cento (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 19.09.2024 e reperibile sul sito internet comunale – sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali") e prende atto delle cause di risoluzione contrattuali previste dei codici di comportamento nazionale e aziendale, in caso di violazione dei codici stessi. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, l'Amministrazione dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Cento
Il Funzionario di E.Q – Servizi Culturali
Dott. Giovanni Sassu

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa

Per l'Ente XXX
Il/la Presidente
Sig.ra/Sig XXX

Allegati parti integranti

1. *Progetto espositivo*
2. *Piano Economico Finanziario*
3. *Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)*
4. *Autorizzazione per il trattamento dei dati personali*
5. *Allegato alla autorizzazione dei dati personali*